

(N. 839)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei vigenti ruoli organici del Ministero del tesoro sono inclusi, per i servizi degli Istituti di Previdenza, 10 posti di Vice-Ispettore, 4 posti di Ispettore e 3 posti di Ispettore Superiore.

In base alle vigenti disposizioni finora esistenti, a tale carriera ispettiva possono accedere, mediante concorso per titoli e per esami, al grado di Vice-ispettore, i funzionari che ricoprono il grado 8° e 9° nell'Amministrazione centrale del tesoro, delle Intendenze di finanza e della Ragioneria generale dello Stato.

Date le importanti attribuzioni affidate, nella gestione degli Istituti di Previdenza, agli Uffici provinciali del tesoro, in particolare per quanto concerne la riscossione dei contributi e l'aggiornamento delle pensioni, è ravvisata l'opportunità con l'articolo 1 del presente progetto di estendere la facoltà di partecipare al concorso al posto di Vice-ispettore anche ai funzionari di gruppo A grado 8° e 9° degli Uffici provinciali del tesoro, purchè quelli di grado 9° abbiano l'an-

zianità prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto. Dato poi che nell'organico attualmente esistente nel grado 7° della carriera ispettiva si sono verificati vuoti, che non potrebbero essere ora coperti, poichè i posti di grado 8° sono completamente vuoti, si è previsto con l'articolo 2 che, su domanda degli interessati e su giudizio del Consiglio di Amministrazione, a coprire le vacanze dei posti di grado 7° possano essere chiamati, nella prima attuazione della legge proposta, i funzionari appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, di grado 7° e quelli di grado 8°, purchè quest'ultimi aventi l'anzianità prescritta per la promozione al grado 7°.

La necessità di provvedere sollecitamente alla nomina degli Ispettori dei servizi degli Istituti di Previdenza, esige che sia eseguita la procedura di massima urgenza per l'unito disegno di legge, al quale confido che non mancherete, onorevoli colleghi, di dare la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di Vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla tabella *A* allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 111, disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di grado 8° di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro, nonché a quelli di grado 9° di gruppo *A* degli stessi ruoli che abbiano l'anzianità prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto.

Art. 2.

I posti di Ispettore della Direzione Generale degli Istituti di previdenza di cui alla tabella citata nel precedente articolo 1, che risulteranno vacanti alla data di attuazione della presente legge, potranno essere conferiti a domanda su parere del Consiglio di Amministrazione, ai funzionari di grado 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro. Tale conferimento può essere esteso ai funzionari di grado 8° dei ruoli predetti, aventi l'anzianità prescritta per la promozione al grado 7°.